Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

(MI) LAPERTOSA	Presidente
(MI) TENELLA SILLANI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) FAUSTI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) MANENTE	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(MI) TINA	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ANDREA TINA

Nella seduta del 20/12/2017 dopo aver esaminato:

- il ricorso e la documentazione allegata;
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione;
- la relazione istruttoria della Segreteria tecnica.

FATTO

In data 30.8.2016, la ricorrente disponeva due operazioni di pagamento tramite servizio di *money transfer*, per l'importo complessivo di Euro 1.997,00, in favore di un terzo rivelatosi in seguito in truffatore. Le due transazioni erano finalizzate all'acquisto di un'autovettura selezionata su un sito internet; in tale occasione, il proprietario del veicolo assicurava che, successivamente al pagamento concordato, "*avrebbe interessato un incaricato per la consegna dell'autovettura e relativo passaggio di proprietà*". Eseguite le operazioni, "*non fidandosi*" del venditore, la ricorrente "*inviava copia delle richieste di trasferimento del denaro tramite due foto premunendosi di oscurare sia il nome del mittente che il codice transazione*".
Nondimeno, "*presumendo che stava per essere truffata*", tornava presso gli uffici dell'intermediario resistente al fine di "*bloccare il trasferimento*"; l'annullamento era dichiarato impossibile dall'agenzia, ma veniva in ogni caso assicurato che, in mancanza dei "*codici di trasferimento*", il beneficiario non avrebbe potuto ottenerne l'accredito.
Successivamente, poiché veniva contattata dal truffatore, che le confermava la regolare ricezione del pagamento, la ricorrente ha contestato la condotta dell'intermediario resistente, che non ha provveduto a bloccare l'operazione, chiedendo il rimborso dell'importo di Euro 1.997,00

Con le proprie controdeduzioni, l'intermediario resistente ha precisato quanto segue:

- ha confermato la correttezza del pagamento degli importi contestati al legittimo beneficiario, in quanto tale soggetto era provvisto del codice di riferimento e di un valido documento di identità;
- la transazione è stata disposta in favore di soggetto sconosciuto alla ricorrente, contrariamente agli avvisi di cautela pubblicizzati dall'intermediario;
- successivamente alla compilazione e consegna del modulo per il trasferimento fondi, gli importi sono stati immediatamente messi a disposizione del soggetto in possesso del codice segreto di riferimento.

DIRITTO

La controversia riguarda un'operazione compiuta nell'ambito della prestazione di un servizio di money transfer (trasferimento di fondi, anche all'estero, attraverso raccolta e consegna delle somme da trasferire). Il servizio consiste nel trasferimento di denaro attraverso complesse operazioni di compensazione tra operatori finanziari tra loro collegati, in tutto il mondo e in tempi particolarmente rapidi. L'operazione si svolge, normalmente, mediante una serie di «*passaggi virtuali*» che coinvolgono gli operatori del punto vendita (sub agenti), gli agenti operanti a livello nazionale e un network internazionale. Nel caso di specie, la ricorrente si è recato presso l'intermediario che gestisce il servizio in accordo con una Società estera di Money Transfer (che, a sua volta, si avvale di una rete di agenti), provvedendo al versamento dell'importo di Euro 1.997,99; somma che, successivamente, veniva prelevata presso lo sportello di arrivo dal beneficiario.
Nel caso in esame non è, infatti, contestato che le somme versate siano state prelevate dal relativo beneficiario (il venditore dell'autovettura acquistata dalla ricorrente); la ricorrente lamenta il mancato blocco dell'operazione di trasferimento dalla stessa regolarmente autorizzata. Ne consegue che la transazione di pagamento non possa essere revocata né addebitata all'intermediario resistente attraverso il quale è stata disposta e che le mere asserzioni del cliente, peraltro non suffragate da alcun supporto probatorio, di non aver comunicato al legittimo beneficiario dell'operazione il codice identificativo della stessa non siano meritevoli di considerazione.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio non accoglie il ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
FLAVIO LAPERTOSA